

Questo testo è una versione prestampata. È possibile che vi siano ancora modifiche redazionali. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (www.admin.ch/ch/i/ff/).

Legge federale sulle misure per agevolare la soluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 98 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013²,
decreta:

I

Art. 1 Autorizzazione delle banche a cooperare

¹ Le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche sono autorizzate a far fronte a tutti gli obblighi che derivano dalla loro collaborazione con gli Stati Uniti d'America per la soluzione della controversia fiscale.

² L'autorizzazione comprende le informazioni concernenti relazioni d'affari che si riferiscono a un soggetto statunitense ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 numero 26 dell'Accordo del 14 febbraio 2013⁴ di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA⁵, inclusi i nomi e le funzioni di persone che hanno organizzato, gestito o sorvegliato tali relazioni d'affari all'interno della banca, nonché di terzi che hanno esercitato un'attività analoga connessa a tali relazioni d'affari.

³ L'autorizzazione non comprende i dati di clienti e le informazioni sul conto. Le banche sono tuttavia autorizzate a mettere a disposizione degli Stati Uniti d'America le informazioni necessarie per una richiesta secondo l'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996⁶ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo del 23 settembre 2009⁷ che modifica la Convenzione.

1 RS 101

2 FF 2013 ...

3 RS 952.0

4 FF 2013 2701

5 Foreign Account Tax Compliance Act

6 RS 0.672.933.61

7 FF 2010 229; ratificato dalla Svizzera, non ancora in vigore

Art. 2 Protezione dei collaboratori di banca e di terzi

¹ Ogni banca che fa fronte agli obblighi di cui all'articolo 1 provvede alla massima protezione dei propri collaboratori. A questo scopo le banche e le associazioni del personale concludono accordi.

² Un accordo deve:

- a. prevedere obblighi di informazione, al fine di informare in anticipo le persone interessate circa l'entità e il tipo di documenti da trasmettere, nonché il periodo a cui risalgono;
- b. accordare ai collaboratori la possibilità di ottenere informazioni su tutti i documenti che li concernono;
- c. determinare gli obblighi di assistenza nell'ambito del contratto di lavoro e prevedere segnatamente l'assunzione delle spese d'avvocato, a tutela degli interessi dei collaboratori;
- d. prevedere una regolamentazione dei casi di rigore per i collaboratori che si trovano in una difficile situazione personale, finanziaria o economica a causa dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1;
- e. prevedere la protezione dalle discriminazioni, in modo che le banche rinuncino segnatamente a porre a candidati domande concernenti il loro coinvolgimento nella trasmissione di dati alle autorità statunitensi;
- f. prevedere una protezione dal licenziamento, se un collaboratore rende credibile una discriminazione in relazione a una relazione d'affari con un soggetto statunitense.

³ Se una banca intende far fronte ad obblighi secondo l'articolo 1 coinvolgendo collaboratori, è tenuta ad aderire previamente a un accordo.

⁴ Se una banca intende far fronte ad obblighi secondo l'articolo 1 coinvolgendo terzi, è tenuta rispettare gli obblighi di informazione di cui al capoverso 2 lettera a anche nei confronti di tali terzi.

Art. 3 Disposizione penale

¹ Chiunque intenzionalmente viola l'obbligo di aderire a un accordo secondo l'articolo 2 capoverso 3 o l'obbligo di informazione secondo l'articolo 2 capoverso 4 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale⁸.

² Essa entra in vigore il 1° luglio 2013 con effetto sino al 30 giugno 2014.